

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1772-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE TOROS)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BIAGIONI

Presentata il 1° dicembre 1959

Modificazione del decreto legislativo 6 settembre 1946 n. 106, riguardante l'arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario

Presentata alla Presidenza il 29 novembre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge presentata dall'onorevole Biagioni, riguardante il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolato in servizio ausiliario in data anteriore al 1° gennaio 1945, intende retrodatare l'anzianità di servizio di questo personale agli effetti della carriera.

Si tratta di dipendenti i quali vennero a suo tempo assunti, a domanda, in servizio ausiliario di polizia in particolari circostanze connesse agli eventi bellici per fronteggiare maggiori contingenti esigenze, con rapporto di carattere meramente temporaneo e senza alcun diritto a sistemazione definitiva, salvo partecipazione a regolari concorsi.

In seguito, allo scopo di evitarne il congedamento, detto personale, pur non avendo partecipato ad alcuna operazione di guerra, venne, tuttavia, ammesso all'arruolamento straordinario nei ruoli effettivi del Corpo, indetto con decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, fruendo dei posti rimasti disponibili in organico, dopo l'ammissione dei combattenti e reduci.

Pertanto, il proposto riconoscimento d'anzianità non appare in alcun modo giustificato.

D'altra parte non può non rilevarsi che simili iniziative, interessanti limitate categorie di personale, nella loro impostazione unilaterale difettano della indispensabile visione unitaria dei problemi concernenti il personale così

da creare, sovente, nelle posizioni di ruolo, squilibri e sperequazioni che è necessario evitare. Inoltre, la V Commissione Bilancio ebbe a esprimere parere contrario perché, nel contesto della proposta, non vi era alcuna indicazione in merito all'ammontare della mag-

giore spesa né, correlativamente, alcuna indicazione per la necessaria copertura.

Conseguentemente, quale Relatore, prego l'Assemblea di non voler dare il proprio assenso alla presente proposta di legge.

TOROS, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'anzianità per gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie arruolate in base al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, e facenti parte del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza in qualità di ausiliari da data anteriore al 1° gennaio 1945, decorre, ai soli fini di carriera, dalla data di arruolamento nel Corpo stesso in qualità di personale ausiliario.

Per ciascun grado, il primo della graduatoria, formulata in base alle varie anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prenderà posto nel ruolo dopo l'ultimo dei pari grado già in organico, salvo le riserve di anzianità stabilite dalle vigenti disposizioni.

La nuova anzianità di grado è computabile ai fini dell'avanzamento.